

**ALBO REGIONALE DEI BOSCHI DIDATTICI****Procedimento amministrativo per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo dei Boschi didattici del Veneto****(Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14)****1. PREMESSA**

L'articolo 3 della L.R. n. 14/2020, Boschi didattici del Veneto, istituisce l'Albo regionale dei Boschi didattici, di seguito Albo, la cui tenuta ed aggiornamento è demandata alla struttura regionale competente in materia di foreste.

Con l'istituzione dell'Albo la Regione del Veneto intende promuovere la conoscenza del comparto forestale, sostenere l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivare forme di reddito complementare alla più tradizionale produzione legnosa.

Il presente provvedimento pertanto definisce, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge le procedure per l'iscrizione e le modalità per l'aggiornamento dell'Albo dei boschi didattici del Veneto.

2. FINALITA'

L'Albo è istituito con l'intento di:

1. promuovere le conoscenze in materia forestale con particolare riguardo allo sviluppo della didattica all'aperto sul campo, alla formazione gestionale e selvicolturale, al sostegno dell'attività scientifica e di ricerca;
2. valorizzare l'economia, le tradizioni locali e le specifiche vocazioni dell'area boscata tramite studi di tipo etnografico, storico, artistico e culturale;
3. garantire la divulgazione della cultura forestale e ambientale, del benessere sociale, della mobilità lenta.

L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.

3. DEFINIZIONE DI BOSCO DIDATTICO

Il "Bosco didattico" è l'area boscata definita ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di proprietà pubblica o privata, caratterizzata dalla rilevanza della composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea, rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali, nonché gli impianti di arboricoltura da legno e le formazioni boschive di origine artificiale realizzate su terreni ex agricoli.

4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI BOSCHI DIDATTICI DEL VENETO

L'articolo 4 della legge in argomento individua una serie di requisiti specifici dei boschi didattici, che vengono di seguito riportati e dettagliati al fine di uniformarsi al meglio con le finalità evidenziate al paragrafo due.

a) Requisiti di natura forestale:

- 1) forma di governo a fustaia, ceduo composto o ceduo intensamente matricinato;
- 2) composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali.

Ai fini attuativi è utile distinguere:

- i. boschi naturaliformi: sono ammesse le forme di governo di cui al punto 1); non è ammesso il ceduo semplice;
- ii. impianti di arboricoltura da legno: è richiesta una composizione botanica arborea ed arbustiva, rappresentative del sito; sono sempre esclusi gli impianti monospecifici (es: pioppeti), i cedui a



add10f42



rapida rotazione (*short rotation forestry*), gli impianti caratterizzati da specie esotiche (es: paulonia) e le formazioni lineari (larghezza inferiore ai 20 m).

In tutti i casi è richiesta un'estensione minima del popolamento di 1 ha accorpato.

A tale proposito, possono essere conteggiati nella superficie minima, fino al limite massimo del 20% dell'area, la viabilità di accesso, in quanto finalizzata all'attività ricreativa, le strutture edificate preesistenti da destinare alle funzioni didattiche e di servizio, gli spazi aperti a fondo naturale (radure), compresi gli specchi d'acqua. Eventuali inclusi agricoli non concorrono invece a determinare la superficie minima.

b) Requisiti didattici:

- 1) presenza di percorsi didattici e di aree attrezzate per le attività nel Bosco Didattico;
- 2) iniziative realizzate o previste volte a valorizzare la vocazione specifica dell'area (quali mostre, convegni, seminari, video, ecc.); la programmazione delle iniziative deve essere sintetizzata in un apposito Piano delle attività didattiche;
- 3) materiale didattico-informativo, anche in fase di predisposizione, da mettere a disposizione dei visitatori;
- 4) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica, che svolge ed è responsabile delle attività didattiche, formato secondo le indicazioni riportate al paragrafo 5.

c) Requisiti logistici:

- 1) disponibilità di un'area idonea al parcheggio di autoveicoli e autobus; tale area non deve necessariamente essere di pertinenza o adiacente al bosco didattico, ma deve poter garantire il raggiungimento del bosco a piedi e in sicurezza (esempio: presenza di passaggio pedonale ben segnalato, presenza di marciapiede, distanza non eccessiva, ecc.);
- 2) accessibilità agevole: viabilità di accesso che consenta il transito di gruppi di persone (adulti e bambini) e, ove le caratteristiche specifiche del sito lo consentano (es: pendenza, esposizione, fondo), di carrozzelle per disabili e passeggini;
- 3) presenza di almeno un'aula didattica posta in prossimità del popolamento, completa di uno o più tavoli, posti a sedere, attrezzatura varia per lo svolgimento dell'attività didattica, nel caso di maltempo. Nel caso di proprietà pubbliche o private collettive (comuni, unioni montane, regole, ecc.) le aule didattiche possono essere presenti presso le sedi degli enti medesimi;
- 4) servizi igienici idonei alle attività svolte, disponibili in prossimità del bosco o del parcheggio ovvero in area comunque raggiungibile.

d) Requisiti di sicurezza:

- 1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da un tecnico abilitato;
- 2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno 1 milione di euro; nel caso di polizze già in essere, è ammessa l'estensione della copertura assicurativa all'attività legata al bosco didattico, se non già inclusa alcuna voce relativa ad attività analoghe di educazione ambientale;
- 3) regolamento, da esporre presso l'entrata, con indicate le norme di comportamento.

5. FORMAZIONE

L'articolo 5 della L.R. n. 14/2020 riporta i requisiti che deve possedere l'operatore responsabile dell'attività didattica:

- a) possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;
oppure
- b) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato da attestato di frequenza e profitto di adeguato percorso formativo;
oppure
- c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice Civile, iscritto all'INPS e in possesso di attestato di frequenza e profitto di adeguato percorso formativo.



add10f42



Il percorso formativo dell'operatore didattico previsto dall'articolo 5 della Legge ha la finalità di assicurare in capo agli operatori le competenze indispensabili per la conoscenza del territorio, con particolare riguardo al comparto forestale ed alle informazioni di interesse selvicolturale, naturalistico, ambientale e storico-culturale. Oltre a ciò, il corso comprende un'introduzione agli elementi di efficace comunicazione, accompagnamento e gestione di gruppi, soprattutto in età scolare, alla didattica ambientale ed elementi di primo soccorso.

La formazione prevista ha la finalità specifica di istruire sugli aspetti peculiari dei boschi del Veneto; ciò che verrà acquisito in termini di "modus operandi" sarà bagaglio culturale di ogni formato, utilizzabile in contesti omogenei riconducibili all'ambiente forestale.

Tale formazione non è abilitante all'esercizio della professione di guida naturalistica; al contrario, coloro che già posseggono la qualifica di Guida Ambientale Naturalistica possono svolgere il ruolo di operatori dei boschi didattici, senza necessità di ulteriore formazione.

Il corso è obbligatorio per gli operatori in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o per gli imprenditori agricoli non in possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche. Il corso è comunque aperto, anche se non obbligatorio, anche ai laureati nelle discipline sopra citate.

In caso di iniziative o eventi legati al bosco didattico che interessino altre discipline (ad es. in ambito artistico, sociale o del benessere) non è necessario che il docente/conduttore di tali iniziative abbia i requisiti sopra descritti; l'attività didattica in bosco in ogni caso deve essere svolta in accordo con l'operatore responsabile.

La durata minima complessiva del corso è stabilita in 64 ore (con un massimo di 8 ore giornaliere). Gli argomenti obbligatori essenziali devono riguardare i temi di seguito indicati. La formazione potrà essere suddivisa in moduli, con aggregazione di materie anche diversa da quella di seguito proposta, o fruita in modo complementare a percorsi formativi affini attivati in ambito regionale, quali quelli dedicati alle Fattorie didattiche o all'attività Agritouristica, purché sia assicurata la somministrazione di tutti i contenuti essenziali indicati.

MODULO A – Storia del Territorio (8 ore)

- Cenni storici, artistici, culturali e dell'economia e delle tradizioni locali legate al bosco;
- Valorizzazione delle specifiche vocazioni delle aree designate, anche di carattere rurale.

MODULO B – Scienze Naturali (16 ore)

- Cenni di meteorologia e clima (fasce climatiche e conseguenze sulla distribuzione della vegetazione, variazioni in base all'altitudine, aspetti particolari come ad es. inversione termica, ecc.);
- Cenni di Ecologia generale, vegetale ed animale (componenti biotici, abiotici e loro interazioni);
- Ecosistemi ed equilibri naturali;
- Impatto delle attività umane sull'ambiente (l'uomo come fattore ecologico).

MODULO C – Scienze forestali (24 ore)

- Cenni di Botanica sistematica e forestale;
- Morfologia funzionale degli alberi (portamento, forma delle foglie, ecc.);
- Flora e vegetazione secondo un gradiente altitudinale: dalla pianura al limite superiore del bosco (tipologie di bosco, formazioni forestali, ecc.);
- La fauna (insetti, anfibi, mammiferi, ungulati, avifauna, ecc.);
- Cenni di selvicoltura (forme di governo, interventi selvicolturali, selvicoltura naturalistica, ecc.).

MODULO D – Didattica ed Escursionismo (16 ore)

- Tecniche di comunicazione in presenza e sul web
- Approccio didattico per categorie di utenza (età scolare, età adulta, famiglie ecc.)
- Didattica ambientale ed accompagnamento gruppi;
- Cartografia, equipaggiamento e sentieristica;
- Primo soccorso outdoor.

6. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere presentata dal soggetto gestore del Bosco didattico come definito all'art. 2 della L.R. n. 14/2020 alla Direzione regionale competente in materia di foreste per via



add10f42



telematica, completa della relazione redatta da un tecnico agro-forestale iscritto all'Ordine o Albo di riferimento, che dettaglia il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente, e del Piano delle attività didattiche. La domanda va redatta tramite il modulo informatico reso disponibile nel sito della Regione del Veneto e secondo le indicazioni reperibili all'indirizzo web: <https://regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste>.

Il soggetto gestore del Bosco didattico, al momento della presentazione della domanda, deve:

- 1) disporre di un titolo di conduzione in corso di validità per le particelle catastali costituenti il bosco;
- 2) essere iscritto all'anagrafe regionale del settore primario mediante costituzione la o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il procedimento di iscrizione all'Albo si conclude entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Per le gli aspetti procedurali non dettagliati nel presente documento, si rinvia a quanto stabilito dalla L. n. 241/1990.

Il provvedimento di riconoscimento del Bosco didattico è adottato dal Dirigente regionale competente in materia di foreste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Veneto nella sezione dedicata.

7. ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo si articola in due sezioni:

- a) Boschi naturaliformi;
- b) Impianti di arboricoltura da legno

Al fine di facilitare la consultazione da parte dei portatori di interesse è richiesta la compilazione di una breve scheda descrittiva delle principali caratteristiche dell'area e dei servizi offerti, compresi quelli eventualmente diversi dall'attività didattica legata al bosco.

8. GESTIONE DELL'ALBO

La gestione dell'Albo è curata dalla Direzione regionale competente in materia di foreste che provvede:

1. all'aggiornamento sulla base della presentazione delle istanze o a segnalazioni di modifiche attestata dai gestori dei boschi;
2. alla revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall'Albo nei casi previsti dalla legge.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare alla Direzione suddetta, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

Il gestore ha, inoltre, l'obbligo di presentare alla Direzione medesima, entro la fine di ogni anno, una breve sintesi dell'attività didattica svolta rispetto a quella pianificata, tra cui il dettaglio dell'esito della Festa dei boschi didattici, di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2020.

La Direzione regionale competente in materia di foreste può effettuare a tale proposito controlli a campione in loco.

L'Albo dei Boschi didattici del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste>.

9. REVOCA, CANCELLAZIONE E REINTEGRAZIONE

La Direzione regionale competente in materia di foreste, previa comunicazione di avvio del procedimento, procede alla revoca del Bosco didattico dall'Albo nei casi previsti dalla Legge:

- a) compiute, reiterate e gravi sanzioni alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali;
- b) perdita dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4;
- c) comunicazioni erronee o irregolari in ordine ai requisiti specifici di cui al paragrafo 4 o alle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di iscrizione;
- d) richiesta del proprietario o gestore del bosco;

La revoca è disposta entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmesso via PEC e con invito a presentare le proprie osservazioni e a regolarizzare i rilievi contestati nei successivi 30 giorni. A seguito dell'adempimento da parte del proprietario di quanto richiesto, la Direzione regionale competente in materia di foreste provvede a reintegrare il Bosco didattico nell'Albo; in caso contrario ne dispone la cancellazione e provvede al recupero di eventuali contributi finanziari concessi.



add10f42



Il riconoscimento del Bosco didattico decade nei casi di:

- a) dichiarazioni mendaci, seguite da segnalazione all'autorità giudiziaria competente per territorio;
- b) incendio boschivo, con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
- c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l'incolumità pubblica, quali ad esempio attacchi parassitari o eccezionali eventi atmosferici.

La dichiarazione di decadenza viene assunta entro 30 giorni dall'accertamento della causa da parte della Direzione regionale competente in materia di foreste e determina la cancellazione del Bosco didattico dall'Albo.

Il provvedimento di revoca o di decadenza del riconoscimento è notificato agli interessati entro 15 giorni dalla data di emanazione.

I boschi didattici cancellati o decaduti dall'Albo possono richiedere una nuova iscrizione, qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti previsti.



add1.0f42

